



Comune di Campofelice di Fitalia

(Città Metropolitana di Palermo)

Corso Vittorio Emanuele, n. 42 – Campofelice di Fitalia (Pa)

campofelicedifitalia@pec.it

SETTORE TECNICO

Infrastrutture Territorio Ambiente

Ordinanza n. 2 del 15.06.2023

OGGETTO:APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI - ANNO 2023

IL SINDACO

Premesso:

- ✓ che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti all'interno e all'esterno del centro urbano comporta un proliferare di vegetazione spontanea, rovi e sterpaglie, per le elevate temperature estive, può essere causa predominante di incendi, con suscettibilità ad estendersi pure in aree attigue coltivate e arborate o anche cespugliate e boscate, nonché ad eventuali infrastrutture antropizzate site all'interno o in prossimità delle citate aree, con conseguente grave pregiudizio per l'ambiente e per la pubblica e privata incolumità;
- ✓ tale stato di abbandono ed incuria favorisce la proliferazione di roditori e parassiti determinando rischi di natura igienico-sanitaria;

Considerato che tutti i proprietari di appezzamenti di terreni, ricadenti all'interno e all'esterno del territorio urbanizzato, i conduttori ed i gestori di fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo e/o abbandonate hanno l'obbligo di effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio con interventi di pulizia dei terreni ed alla immediata rimozione dei rifiuti, covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile che possa essere fonte, anche accidentale, di innesco incendi, mantenendo per tutto il periodo estivo tali condizioni;

Atteso che la lotta agli incendi boschivi e d'interfaccia non può prescindere da una serie di attività e comportamenti che l'Ente pubblico o il singolo cittadino, devono porre in essere per rendere efficace l'azione di contrasto ed evitare, o comunque attenuare, il peggioramento del fenomeno;

Viste altresì le Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio boschivo 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 27/05/2020;

Vista la nota Prefettura di Palermo UTG avente ad oggetto: "Prevenzione rischio incendi. Sensibilizzazione".

Visto il D.lgs n.267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 50 comma 5 che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti al fine di tutelare la salute pubblica;

Visto il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all' art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

Vista la Legge n.353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il Piano Speditivo di Protezione Civile per gli Incendi di Interfaccia;

Preso atto degli indirizzi operativi di cui alla nota prefettizia protocollo n. 80720 del 19/06/2020 "Attività di prevenzione incendi";

Vista la Direttiva “Campagna AIB 2020”, emanata dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile con prot. n. 32840/DG/DPRC Sicilia del 11-06-2020, e richiamato l’art. 3 comma 1° lett. c) del “Codice della protezione civile” - approvato con il D.Lgs. 02 gennaio 2018, n. 1 secondo il quale i Sindaci sono riconosciuti, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni, **autorità territoriali di protezione civile** e, come tali, garantiscono l’unitarietà dell’ordinamento esercitando - secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza applicato in relazione ai rispettivi ambiti di governo - le funzioni di indirizzo politico in materia;

Ravvisata la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché vietare tutte quelle azioni che, nel territorio comunale, possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi boschivi o d’interfaccia e favorire, al contempo, tutti quei meccanismi di coordinamento e raccordo tra le componenti del Sistema regionale di protezione civile con competenze in materia;

Richiamati a tal fine:

- ✓ il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del T.U. delle leggi di P.S.” e s.m.i.;
- ✓ gli artt. 14 e 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e s.m.i.;
- ✓ gli artt. 33 e 42 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16 per come modificata ed integrata dalla L.R. 14 aprile 2006, n. 14 “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione” e ss.mm.ii.;
- ✓ l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e s.m.i.;
- ✓ la legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” e s.m.i.;
- ✓ il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- ✓ l’O.P.C.M. 28 agosto 2007, n. 3606 “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia e della Regione Siciliana in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione d’incendi e fenomeni di combustione” la quale, anche se riferita ad eventi specifici verificatisi nel corso dell’anno 2007, si ritiene attuale ed applicabile relativamente alle parti sulla prevenzione, previsione e mitigazione del rischio incendio dei campi e dei boschi, il cui rispetto, giusto art. 1 comma 5° della stessa citata Ordinanza, va assicurato anche mediante il decespugliamento e l’esportazione dei residui colturali;
- ✓ l’art. 13 comma f) del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 che stabilisce che **non rientrano** nel campo di applicazione della disciplina relativa alla gestione dei rifiuti “ ... la paglia, gli sfalci, le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale non pericoloso, se utilizzati nei cicli produttivi dell’agricoltura, della selvicoltura, oppure per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente, né mettono in pericolo la salute umana”;
- ✓ l’art. 14 comma 8° lett. b) del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con la legge n. 116/2014, che -modificando l’art. 256/bis comma 6° del D.Lgs. n. 152/2006 - precisa che “... non si applicano le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti né quelle previste per la combustione effettuata sul posto di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture, purché concentrato in piccoli cumuli ed in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri (*leggasi metri cubi vuoto per pieno*) per ettaro, nelle aree, nei periodi e negli orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”;

Dato atto che la predetta ordinanza dovrà tenere conto dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (P.M.P.F.) vigenti per la provincia di riferimento e, nel particolare, dei Decreti dell’Assessore al Territorio e Ambiente n. 91/Gab del 18/06/2010 e n. 117/Gab del 20/07/2011, che fissano le prescrizioni in merito alle **cautele per l’accensione dei fuochi nei boschi, i provvedimenti per la prevenzione degli incendi boschivi nonché dei periodi di limitazione all’abbruciamento che vanno dal 15 giugno al 31 ottobre e del periodo di massima pericolosità e di divieto assoluto individuato dal 01 luglio al 30 settembre di ogni anno;**

Visti gli artt. 423, 423/bis, 449, 650 e 651 del Codice Penale;

Visto l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

e per le finalità di cui in premessa,

ORDINA

A tutti i proprietari e/o conduttori di terreni ricadenti nel territorio del Comune di Campofelice di Fitalia, ai responsabili di cantieri edili e stradali, a tutti i cittadini in transito nelle strade pubbliche:

Art. 1

1. È severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o infiammabile.

2. Nel periodo compreso **dal 15 giugno al 15 ottobre**, è vietato, in prossimità di boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

- ✓ lasciare ammassati rifiuti o residui erbacei vicino a boschi o a terreni cespugliati;
- ✓ dar fuoco nei campi, nei prati, nei giardini o nei parchi, alle stoppie ed agli arbusti non estirpati od insistenti;
- ✓ far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- ✓ usare motori, fornelli, inceneritori che producono faville o braci nei boschi e nei terreni cespugliati;
- ✓ compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati;
- ✓ usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e/o senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;
- ✓ usare, manipolare o travasare a contatto con il pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi ciò destinati ed autorizzati;
- ✓ usare fiamme libere per lavori in impianti, cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili od esplodenti;
- ✓ far uso od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva o nelle loro immediate vicinanze;
- ✓ depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- ✓ porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendi;
- ✓ impedire o intralciare, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione incendi.

Art. 2

1. Nel periodo **dal 15 giugno al 15 luglio** e **dal 15 settembre al 15 ottobre** sono consentite le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali, effettuate nel luogo di produzione che costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, alle seguenti sottoelencate condizioni:

- ✓ che la giornata non sia particolarmente ventosa e soprattutto, nei casi di venti provenienti da Sud -Est (scirocco), di eccessiva calura;
- ✓ che il cumulo da bruciare sia ubicato in terreno sgombro da qualsiasi vegetazione, ivi comprese le stoppie, ed arato e/o messo a nudo per almeno un raggio di metri 10;
- ✓ che la combustione controllata dei residui provenienti dalla coltivazione agricola e delle sterpaglie, nelle quantità giornaliere sopra previste, sia effettuata al mattino nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00;
- ✓ che il luogo sia dotato di mezzi utili per il controllo e lo spegnimento delle fiamme;

- ✓ che il fuoco sia costantemente vigilato da parte degli interessati, dall'accensione alla fase di spegnimento, fino alla completa estinzione dei focolai e/o delle braci residue e sino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato;
- ✓ è vietata, all'interno di uno stesso fondo, l'accensione contemporanea di più fuochi da parte dello stesso produttore o conduttore agricolo;
- ✓ è altresì vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati e descritti nella presente ordinanza.

È comunque fatto divieto assoluto di accendere fuochi nel periodo di massima pericolosità individuato dal 01 luglio al 30 settembre di ogni anno.

Art. 3

1. Tutti i proprietari possessori e/o conduttori di fondi lungo le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, di aree agricole non coltivate, di aree urbane incolte, come pure i responsabili di cantieri edili e stradali o di strutture commerciali ed artigianali con annesse aree pertinenziali, **dovranno provvedere ad effettuare gli interventi di pulizia a propria cura e spese, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno**, dei terreni invasi dalla vegetazione, mediante l'eliminazione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità; nel particolare, dovranno provvedere alla ripulitura di siepi, stoppie e rami che si protendono sul ciglio stradale ed effettuare appositi viali parafuoco, con allontanamento della vegetazione secca, quale potenziale combustibile, o altro materiale che possa favorire l'innescò di incendi o la propagazione del fuoco. I relativi residui dovranno essere allontanati da tali siti, lasciando una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10,00 per essere distrutti con le cautele e modalità di cui al precedente art. 2.

2. Nelle aie e durante i lavori in agricoltura dovranno essere osservate le seguenti norme:

- ✓ i singoli cumuli derivanti da operazioni di raccolta dovranno essere posizionati in area completamente sgombra da vegetazione e distanziati tra loro non meno di mt. 6,00;
- ✓ il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville;
- ✓ le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate, dovranno essere poste a distanza non inferiore di mt. 10,00 dalle macchine e da qualsiasi altro materiale infiammabile;
- ✓ il rifornimento delle macchine deve avvenire esclusivamente a motore spento;
- ✓ nelle giornate di eccessiva calura o di vento, chi ha in corso lavori agricoli, dovrà intensificare la vigilanza al fine di scongiurare incendi;
- ✓ i detentori di cascini, fienili, ricoveri stalle e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovrà lasciare attorno ad essi una zona di rispetto sgombra completamente da foglie, sterpi, rami ed altro materiale infiammabile, di almeno mt. 10,00.

Art. 4

1. Chiunque avvisti un incendio, sia a margine della strada che all'interno di un'area vegetazionale, o tema che, per le specifiche circostanze, un incendio possa sfuggire al controllo, è obbligato a darne immediato avviso ad una delle seguenti Amministrazioni, fornendo tutte le indicazioni per consentire l'individuazione del luogo:

- ai **Vigili del Fuoco** mediante numero verde 115;
- al **Corpo Forestale Regionale** mediante numero verde 1515;
- al **Dipartimento regionale di Protezione Civile** mediante numero verde 800 40 40 40;
- al **Comando Provinciale dei Carabinieri** mediante numero verde 112;
- alla **Stazione Locale dei Carabinieri** mediante numero 091 8200311

Art. 5

1. La violazione alle norme di cui al presente provvedimento - fermo restando quanto previsto dagli artt. 423, 423/bis, 449, 650 e 651 del Codice Penale, che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno - saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative:

- ✓ per i trasgressori di cui all'art. 3 con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con l'art. 16 della legge n. 3/2003 e s.m.i.;
- ✓ nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 173,00 ad € 695,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada;
- ✓ per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 51,00 ad € 258,00 così come previsto dall'art. 40 comma 3° della L.R. 6 aprile 1996, n. 16 e s.m.i. ivi comprese le aggravanti in caso di danno al soprassuolo;
- ✓ in caso di accertata esecuzione di azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio e per le violazioni di cui agli artt. 1 e 2, si applica nel periodo di cautela per il rischio incendio boschivo 15 giugno-15 ottobre, la sanzione amministrativa minima di € 1.032,00 e massima di € 10.329,00 in conformità di quanto previsto dall'art. 10 comma 6° della legge 21 novembre 2000, n. 353 e s.m.i..

2. La sanzione amministrativa verrà irrogata dal Sindaco, a seguito del verbale di accertamento della Polizia Municipale.

DISPONE

- ✓ che la presente ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza a mezzo:
- ✓ pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, nell'apposita sezione "Ordinanze";
- ✓ affissione mediante avvisi murali, nelle bacheche e nei locali pubblici, per permettere l'agevole visione da parte di tutti i cittadini;
- ✓ ogni più ampia comunicazione, compresa la pubblicizzazione sulla home page del sito istituzionale dell'Ente;
- ✓ che la Polizia Municipale, i Carabinieri, il Corpo Forestale sono incaricati dell'osservanza e del controllo della presente ordinanza;

- ✓ che copia del presente dispositivo sia trasmesso:
 - ✓ alla Prefettura di Palermo;
 - ✓ al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
 - ✓ alla Città Metropolitana di Palermo - Servizio di Protezione Civile;
 - ✓ al Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo - Stazione di Campofelice di Fitalia;
 - ✓ al Comando Provinciale di Vigili del Fuoco di Palermo;
 - ✓ all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo - Distaccamento Forestale di Ficuzza;
 - ✓ al Comando di Polizia Municipale;
 - ✓ ai Sindaci dei Comuni di Villafrati, Vicari, Corleone;
 - ✓ al Commissario Straordinario del Comune di Mezzojuso.

AVVERTE

- ✓ che il presente provvedimento è immediatamente efficace dalla data della sua adozione;
- ✓ che lo stesso provvedimento annulla, revoca e sostituisce ogni precedente ordinanza ed ogni altra disposizione, afferente la materia trattata e/o in contrasto con la presente;
- ✓ che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure in via alternativa ricorso al Capo dello Stato nel termini di 120 giorni dalla pubblicazione.

IL Responsabile del Settore Tecnico

(Dott. Ing. Angelo Castiglione)

Dalla Residenza Municipale 15 giugno 2023

IL SINDACO
Rag. Pietro ALDEGHERI